

Pubblicato il 08/10/2018

N. 00745/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00675/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 675 del 2018, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Sponga, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Sante Vincenzi 46;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni, 4;

per l'annullamento

del Decreto emanato dall'Ambito Territoriale per la provincia di Ravenna datato 14.6.2018, e pubblicato sul sito istituzionale il medesimo giorno con cui si rendono note le dotazioni organiche (cd. Organico di Diritto) del personale docente della Scuola Secondaria di I° grado per la provincia di Ravenna per l'a.s. 2018/2019, nonché le tabelle allo stesso allegate - Mod.2 "Dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di I grado" - nella parte in cui per l'Istituto Comprensivo "G. Ugonia" di

Brisighella (RA) sito in P.tta Pianori n. 4, per l'Istituto Comprensivo Statale "Europa" di Faenza (RA) sito in Via degli Insorti n.2, per L'Istituto Comprensivo Statale "Darsena M. Montanari" di Ravenna (RA) sito in Via Aquilea n.31, per l'Istituto Comprensivo Intercomunale 1 "Scuola media Zignani" sito in Castiglione di Ravenna, via Martiri Fantini n. 46 e per l'Istituto Comprensivo Cervia 3, sito in Milano Marittima (RA), via Jelenia Gora n. 2/r, non è stata prevista, per l'a.s. 2018/2019, la dotazione organica di 6 ore per i corsi di strumento musicale per la classe prima, per ognuno dei quattro strumenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Tiziana Sponga e Laura Paolucci;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono i genitori di alunni minorenni frequentanti nell'a.s. 2018/2019 la classe prima della scuola secondaria di I grado degli istituti situati nella Provincia di Ravenna ed indicati nel provvedimento impugnato, che nelle domande di preiscrizione per l'anno scolastico successivo, hanno fatto espressa richiesta di frequentare una scuola di I grado che potesse garantire loro anche l'insegnamento di uno strumento musicale; a tal fine sono stati sottoposti a colloqui e ad una prova attitudinale, al fine di indicare lo strumento a loro più congeniale.

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna non ha inserito i suddetti insegnamenti nell'organico di diritto nè nell'organico di fatto, con la

conseguenza che nessuna istruzione musicale potrà essere impartita agli alunni.

Inoltre, non essendo stati istituiti i corsi di strumento musicale per la classe prima, gli alunni perderanno definitivamente la possibilità, anche per gli anni futuri di frequenza della scuola dell'obbligo, di poter imparare a suonare uno strumento musicale.

Nell'unico motivo di diritto si contesta la violazione della l. 124/1999, del D.M. 201/99, dell'art 13 DPR 81/09 e dell'art 2 comma 3 D.M. 37/09 oltre all'eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, omessa ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca dell'atto.

I corsi per l'insegnamento dello strumento musicale a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 sono stati ricondotti a ordinamento, dopo un periodo di sperimentazione, in virtù dell'art. 11, comma 9, L. 124/1999. In attuazione del disposto normativo con il D.M. 6 agosto 1999 n. 201 venivano, infatti, istituiti i Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media e altresì la classe di concorso di "strumento musicale" con dotazione organica di quattro cattedre articolate su tre classi.

Lo stesso D.M. 201/1999 istituiva per i docenti, la classe di concorso "strumento musicale" A077 che viene suddivisa a seconda dello strumento considerato.

Il D.M. 37/2009 ha specificato che " I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 maggio 1999 n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni di cui al comma 1 del presente articolo e sono regolati dal D.M. 6 agosto 1999 n. 201 ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali".

Tale assetto normativo veniva confermato dal DPR 81/2009 emanato per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola.

Le circolari che ogni anno regolano le dotazioni organiche del personale docente prevedono che per assicurare il mantenimento dello strumento musicale per i tre anni del corso, in classe prima, il numero degli alunni per ciascuno dei quattro strumenti musicali non può essere inferiore a tre.

Un ricorso di identico contenuto è stato presentato lo scorso anno dai genitori di alcuni alunni iscritti a frequentare la classe prima della scuola secondaria di I grado e per effetto della pronuncia di questo giudice sono stati istituiti i corsi di insegnamento degli strumenti musicali confermati anche per l'anno in corso quando frequenteranno la classe seconda.

Non è stata però prevista l'istituzione dei corsi per le nuove prime classi nonostante le richieste dei dirigenti scolastici degli istituti interessati perché il Ministero non ha incrementato l'organico di diritto che solo può consentire di attivare gli insegnamenti richiesti.

Il ricorso da ultimo richiamava i numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli.

Si costituiva il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca che chiedeva respingersi il ricorso poiché la mancata istituzione era dovuta alla carenza di fondi per attivare l'insegnamento.

Il ricorso è fondato poiché il Collegio non trova ragioni per discostarsi da alcuni precedenti specifici che hanno accolto l'istanza dei genitori dei minori, peraltro in linea con numerose pronunce di altri TAR.

Vi è un indirizzo giurisprudenziale consolidato nel senso di ritenere obbligatoria l'istituzione di cattedre di strumenti musicali ogni qual volta vi sia il numero minimo di richiedenti; si tratta infatti di un corso obbligatorio a partire dall'anno scolastico 1999/2000 che ha visto la creazione di apposita classe di concorso.

Peraltro la ricostruzione normativa operata nel ricorso non è stata minimamente contestata dall'Amministrazione anche perché è assolutamente pacifica e posta a fondamento delle numerose sentenze favorevoli ai ricorrenti

fossero essi insegnanti di strumento musicale o genitori di alunni come in questo caso.

Non possono quindi opporsi ragioni di natura finanziaria trattandosi di istruzione obbligatoria laddove come nel caso di specie vi è un numero sufficiente di richiedenti questo tipo di insegnamento.

Va, infine, sottolineato come la Nota ministeriale 21315 del 25/05/2017 avente ad le dotazioni

organiche del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018 a proposito dell'insegnamento di cui si controverte afferma: *“Nulla è innovato con riferimento all'insegnamento dello Strumento musicale. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono, pertanto, confermati i criteri fissati dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201).*

Al fine di assicurare il mantenimento dell'insegnamento dello strumento musicale per i tre anni del corso, in classe prima, il numero degli alunni per ciascuno dei quattro strumenti musicali non può essere inferiore a tre. Anche i corsi di strumento vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari e, la prevista conferma in organico di diritto, dei corsi attivati negli anni precedenti è autorizzata purché il numero dei frequentanti lo consenta; la eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l'allegato decreto interministeriale.”.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 3.000 oltre accessori ed alla restituzione del contributo unificato ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ugo De Carlo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Di Nunzio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.